



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio di Gabinetto

Roma, 28 luglio 2023

Agli Uffici Scolastici Regionali
Loro sedi

p.c.

Al Capo del Dipartimento
per il sistema educativo di istruzione e formazione

Al Capo del Dipartimento
per le risorse umane, finanziarie e strumentali

OGGETTO: Distacchi, permessi e aspettative delle associazioni sindacali rappresentative nei comparti e nelle aree di contrattazione ai sensi del Contratto Collettivo Nazionale Quadro vigente. Comparto e Area Istruzione e Ricerca – settore scuola. A.S. 2023/2024.

L'Aran, in indirizzo, con nota prot. 4987 del 22 giugno u.s. ha trasmesso copia dell'Ipotesi di Contratto collettivo nazionale quadro di ripartizione dei distacchi e dei permessi tra le associazioni sindacali rappresentative nei comparti e nelle aree di contrattazione nel triennio 2022-2024, sottoscritta il 22 giugno u.s. – ha evidenziato che *in detta Ipotesi sono ricomprese – in particolare agli artt. 30 e 35 – delle particolari disposizioni, riferite alle Istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione, finalizzate, alla stregua delle analoghe clausole contenute nei CCNQ di distribuzione delle prerogative del passato, a contemperare il diritto alle agibilità sindacali e alla loro fruizione da parte delle organizzazioni sindacali con le esigenze organizzative di codesto Ministero, legate all'avvio dell'anno scolastico 2023-2024.*

Tanto premesso, come da prassi, si invia per il successivo seguito di competenza, l'allegato elenco contenente i nominativi del personale scolastico da collocare in distacco o semi-distacco sindacale, in aspettativa o semi-aspettativa sindacale non retribuita a decorrere dal 1° settembre 2023.

All'occorrenza, si precisa che l'eventuale attivazione dei nuovi distacchi, anche derivanti da permessi cumulati, o la variazione del numero di quelli in godimento rispetto a quelli previsti dal CCNQ del 4 dicembre 2017, come modificato dal CCNQ del 19 novembre 2019, decorrerà dalla sottoscrizione definitiva del contratto di ripartizione delle prerogative sindacali 2022-2024, pure essendo "immediatamente presi in considerazione ai fini delle esigenze organizzative dell'amministrazione" ai sensi dei citati artt. 30 e 35 della predetta Ipotesi CCNQ del 22 giugno 2023. Pertanto, ove comunicate dalle OO.SS. interessate, le suddette variazioni sono appositamente indicate in calce all'elenco allegato (v. Variazioni).

Per quanto concerne le modalità di fruizione delle prerogative sindacali, si rinvia alle disposizioni contrattuali applicabili (artt. 7, 15 e 18 del CCNQ del 4 dicembre 2017 e artt. 1, co. 5, 30



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio di Gabinetto

e 35 Ipotesi CCNQ 22 giugno 2023), nonché all'OM n. 446 del 22 luglio 1997 e s.m.i., che costituisce "la disciplina da prendere a riferimento per l'applicazione del distacco part-time" ai sensi dell'art. 18 CCNQ 2017.

Con riferimento al personale assunto a tempo determinato, opportunamente indicato nell'elenco trasmesso in allegato, si rammenta che la prerogativa sindacale (aspettativa o semi-aspettativa non retribuita) potrà essere attivata solo successivamente alla presa di servizio del Dirigente sindacale e nei limiti della durata del rapporto di lavoro.

Si rammenta altresì che le variazioni di stato giuridico del personale vanno tempestivamente comunicate al Sistema informativo SIDI, così come i provvedimenti di concessione della prerogativa vanno inviati alle Ragionerie territoriali per gli adempimenti di competenza, nonché, per conoscenza, a questo Ufficio via pec e alla mail: gabmin.relazionisindacali@istruzione.it per la prevista comunicazione al Dipartimento della Funzione pubblica.

Si resta a disposizione per ogni chiarimento, che potrà essere richiesto alla casella di posta elettronica: gabmin.relazionisindacali@istruzione.it.

Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione.

IL VICE CAPO DI GABINETTO
Bernardo Lannettone